

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini
Dott. Alessandro Bianchi
Dott. Marco Corali

Bergamo, 27 dicembre 2021

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO N. 28/2021

II “DECRETO FISCALE” CONVERTITO IN LEGGE

La presente circolare, che aggiorna la circolare di Studio n. 22/2021, illustra le principali novità introdotte in materia fiscale dalla Legge n. 215 del 17.12.2021, che ha convertito il D.L. n. 146 del 21.10.2021 (cosiddetto “Decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2022”).

La Legge n. 215/2021 è stata pubblicata sulla Serie Generale n. 301 della Gazzetta Ufficiale del 20.12.2021 ed è entrata in vigore il 21.12.2021.

I. SANATORIA DEGLI OMESSI VERSAMENTI IRAP - PROROGA AL 31.1.2022 (ART. 1-bis)

È stato ulteriormente differito al 31.1.2022 il termine per avvalersi della regolarizzazione dei versamenti IRAP di cui all’art. 42-bis, comma 5 del D.L. n. 104/2020 (*cf.* circolari di Studio n. 21/2020, § 1 e n. 11/2021, § 1). Tale disposizione contiene una sorta di sanatoria per il mancato pagamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020 (ai sensi dell’art. 24 del D.L. n. 34/2020), nell’ipotesi in cui tali somme avrebbero, invece, dovuto essere corrisposte nei casi di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea sul “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19*”, consentendo di pagare l’imposta a suo tempo non versata senza applicazioni di sanzioni, né interessi.

Si tratta della quarta proroga in poco più di un anno. Infatti, la scadenza “originaria”, fissata al 30.11.2020, era già stata differita una prima volta al 30.4.2021, una seconda al 30.9.2021 e una terza al 30.11.2021.

2. SOSPENSIONE DEI TERMINI DI PAGAMENTO DELLE CARTELLE (art. 2)

Relativamente alle cartelle di pagamento notificate dall'1.9.2021 al 31.12.2021, il termine per il pagamento delle somme non è di 60 giorni, come per le situazioni ordinarie, ma di 180 giorni. La proroga, che inizialmente era pari a 150 giorni, è stata innalzata a 180 giorni in sede di conversione del D.L. n. 146/2021.

Il termine per il pagamento di 60 giorni tornerà ad essere applicabile per le cartelle di pagamento notificate dall'1.1.2022.

Si ricorda che il termine di 180 giorni vale ai fini dell'art. 25, commi 2 e 30 e dell'art. 50, comma 1 del DPR n. 602/73; pertanto nel lasso temporale dei 180 giorni non possono essere disposte azioni esecutive (pignoramenti) nonché cautelari (fermi, ipoteche) e non decorrono interessi di mora.

Per il ricorso giudiziale, continua invece a valere il termine di 60 giorni previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546/92.

La proroga del termine vale solo per le cartelle di pagamento, quindi non per gli accertamenti esecutivi né per gli avvisi di addebito INPS.

3. RINVIO TERMINI DI VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E PREMI INAIL NEL SETTORE DELLO SPORT (art. 3-quater)

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche residenti nel territorio dello Stato, viene previsto il rinvio dei termini dei versamenti in scadenza dall'1.12.2021 al 31.12.2021 e relativi ai:

- contributi previdenziali e assistenziali;
- premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in 9 rate mensili a decorrere dal 31.3.2022.

4. DIVIETO DI EMISSIONE DI FATTURA ELETTRONICA PER PRESTAZIONI SANITARIE (art. 5 comma 12-quater)

Viene prorogato anche per il 2022 il divieto di emissione di fatture in formato elettronico mediante Sistema di Interscambio da parte dei soggetti:

- tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative ad operazioni i cui dati devono essere inviati a detto Sistema TS (art. 10-bis del D.L. n. 119/2018);
- i quali, pur non essendo tenuti all'invio dei dati al Sistema TS, emettono fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche (art. 9-bis del D.L. n. 135/2018).

5. RINVIO DELLE NOVITÀ IN MATERIA DI “ESTEROMETRO” (art. 5, comma 14-ter)

In sede di conversione del D.L. n. 146/2021 viene differita dall'1.1.2022 all'1.7.2022 l'efficacia delle modifiche al c.d. “esterometro”, originariamente apportate dalla Legge di Bilancio 2021 (cfr. circolare di Studio n. 5/2021, § 8). La comunicazione delle operazioni transfrontaliere dovrà essere effettuata, in via obbligatoria, dall'1.7.2022 (e non più dall'1.1.2022) mediante il Sistema di Interscambio, adottando il formato della fattura elettronica. Dalla medesima data entreranno in vigore i nuovi termini di trasmissione.

Il novellato art. 1, comma 3-*bis* del D.Lgs. n. 127/2015 prevede infatti che:

- i dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato siano trasmessi entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
- i dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato siano trasmessi entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

6. SCRITTURE AUSILIARIE DI MAGAZZINO - AGGIORNAMENTO DEI LIMITI QUANTITATIVI (art. 5, comma 14-quater)

Vengono convertiti da lire ad euro e lievemente modificati gli importi il cui superamento determina, in capo ai soggetti in contabilità ordinaria, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino.

In particolare viene stabilito che le scritture ausiliarie di magazzino, di cui all'art. 14, comma 1 lett. d) del DPR n. 600/73, devono essere tenute a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutivamente:

- l'ammontare dei ricavi di cui agli artt. 57 e 85 del TUIR è superiore a 5,164 milioni di euro (in luogo di 10 miliardi di lire, corrispondenti a 5.164.568,99 euro); e contemporaneamente,
- il valore complessivo delle rimanenze di cui agli artt. 92 e 93 del TUIR è superiore a 1,1 milioni di euro (in luogo di 2 miliardi di lire, corrispondenti a 1.032.913,80 euro).

Rimane fermo che l'eventuale obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino cessa a partire dal primo periodo d'imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutivamente, l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore ai predetti limiti.

Decorrenza

In mancanza di una specifica norma di decorrenza, sembrerebbe possibile fare riferimento ai chiarimenti forniti dalla C.M. 19.2.1997 n. 45 (§ 1) in relazione all'ultima modifica dei limiti in esame.

Ove si condividesse tale impostazione, per verificare se, nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 146/2021 (2021, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), sussiste l'obbligo di tenuta della contabilità di magazzino, occorrerebbe verificare se, nei periodi di riferimento (2018 e 2019, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), siano stati superati i nuovi limiti.

7. ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI IMU - IMMOBILI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE IN COMUNI DIVERSI (art. 5-decies)

Modificando la definizione di abitazione principale ai fini dell'IMU contenuta nel comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, viene stabilito che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili situati in Comuni diversi, è possibile beneficiare delle agevolazioni previste per l'abitazione principale (esenzione o aliquota ridotta e detrazione) per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo stesso.

Di fatto, viene uniformato il trattamento ai fini IMU che consente di beneficiare dell'agevolazione prevista per l'abitazione principale per una sola unità immobiliare, a prescindere dal fatto che gli immobili si trovino nello stesso Comune o in Comuni diversi.

* * * * *

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Dott. Alessandro Michetti

